

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO PER- PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020, PER I LAVORI DI: "DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EX LINIFICIO SITO IN PIAZZALE FORNI A LODI. REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE. INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001"

(CUP: E13D21001000001e CIG:)

TRA

Comune di Lodi, con sede legale in Piazza Broletto n. 1, P.I. 03116800156 - C.F. 84507570152, rappresentata dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 Servizi Tecnici Giovanni Ligi, nato a Codogno (Lo) il 19.03.1969, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente, autorizzato, a impegnare legalmente e formalmente il Comune di Lodi per il presente atto;

E

Dott. Mauro Frattini, C.F. FRT MRA 59S11 H501P, di seguito indicato più brevemente incaricato o professionista incaricato.

PREMESSO CHE

Il progetto in oggetto ha un valore di €. 20.992.000,00 e che a seguito del finanziamento di euro 18.492.000,00 ricevuto con contributo PNRR M.5.C2 Inv. 2.1, come risulta dalla determinazione dirigenziale 947/2022, aggiornata con determinazioni dirigenziali n. 660/2023 e n. 187/2024 di accertamento del contributo; a cui si devono aggiungere Euro 2.349.186,88 con mutuo contratto da questa stazione appaltante, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1649/2023; ed ulteriori Euro 150.813,12 con fondi della Stazione appaltante.

Questa Amministrazione ha la necessità di procedere alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. n. 36/2023 per l'intervento in oggetto e che la DO3 dell'Amministrazione comunale non è in grado di adempiere all'incarico di cui sopra per carenza di organico e notevoli carichi di lavoro;

Che con determinazione Dirigenziale n. 661 del 21/06/2023 si sono affidate la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, recupero e rigenerazione urbana del complesso dell'Ex Linificio per la realizzazione del nuovo Polo storico e culturale - CUP E13D21001000001 PNRR M.5.C.2 INV 2.1. - sono stati affidati rispettivamente alla Società Ricci S.p.A. di Roma ed allo studio APML di Roma.

Con atto del 29.07.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto integrato repertoriato al numero di REP. 15597, per un importo stabilito in complessivi di € 16.582.911,02 oltre IVA e contributi previdenziali, di cui: € 15.597.476, 02 oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,39%, e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 985.435,00 oltre IVA e contributi previdenziali, per servizi (relativi all'architettura ed ingegneria e alla caratterizzazione e bonifica ambientale), al netto del ribasso offerto del 5,70%

Con PEC inviata in data 19 aprile 2024 alla Ricci spa, si è proposta la nomina dell'arch. Silvano Tomaselli di Trento, come componente nominato dal Comune di Lodi così come previsto a norma dell'art. 6, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 (convertito in Legge 11.09.2020 n. 120) e dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023);

Con nota del 19 aprile 2024 l'operatore economico Ricci S.p.A. ha nominato componente del Collegio Consultivo Tecnico l'ing. Lorenzo Quaresima;

Con verbale di data 20 febbraio 2025 i due componenti nominati dalle parti hanno nominato, come terzo componente del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di Presidente, il dott. Mauro Frattini, iscritto nell'Elenco componenti/presidenti CCT della Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano;

Con comunicazione del 21 febbraio 2025, il dott. Mauro Frattini ha accettato l'incarico di presidente del Collegio Consultivo Tecnico;

Con verbale in data 5 marzo 2025 è stato costituito Collegio Consultivo Tecnico.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Lodi, nella persona del Dirigente della DO3 Ing. Giovanni Ligi conferisce l'incarico come Presidente del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto in oggetto al Dott. Mauro Frattini, iscritto nell'Elenco componenti/presidenti CCT della Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto e interviene con le modalità previste all'art. 5 del DL 76/2020 relativamente alle sospensioni. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), d) il Collegio Consultivo Tecnico rende pareri obbligatori ma non vincolanti.

Le decisioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermi restando gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni in ordine alla responsabilità delle parti. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) le decisioni hanno natura di determinazione.

ART. 2 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato V.2 del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il RUP o l'Appaltatore nella persona del legale rappresentante trasmettono tramite PEC il quesito da sottoporre al Collegio Consultivo tecnico specificando nell'oggetto se si tratti dell'espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), d) del DL 76/2020, di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) o di altri pareri/determinazioni. Nella stessa comunicazione vengono specificati i termini per l'espressione del Collegio: 15 giorni o 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie.

Il Collegio Consultivo tecnico entro 5 giorni dalla presentazione del quesito avanza al RUP la richiesta dell'eventuale documentazione aggiuntiva relativa al contratto che non sia stata prodotta e che risulti necessaria per la formulazione del parere/determinazione. Il RUP entro 5 giorni dall'istanza dovrà fornire al Collegio la documentazione mancante. Da questo momento decorrono i termini per la formulazione del parere/determinazione. Il Collegio Consultivo tecnico può operare con le modalità indicate all'articolo 4 delle linee guida approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2022. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti. Di ogni riunione il CCT redige apposito verbale.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione/parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione della tipologia del quesito (tecnica o giuridica), del grado di complessità e del relativo compenso. Al resoconto sono allegati tutti i verbali degli incontri effettuati in relazione allo specifico quesito.

Il dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto.

ART. 4 – COMPENSO

Il compenso è costituito da una *parte fissa* e da una *parte variabile*.

4.1 Parte fissa

La *parte fissa* del compenso, spettante all'intero CCT – al netto di spese, oneri previdenziali e fiscali - non può superare gli importi fissati dall'art. 6, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, ovvero l'importo di **euro 80.665,42** (euro 26.021,10 per ciascun componente ed euro 28.623,22 per il Presidente del collegio), corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto (euro 16.133.083,55).

Il compenso complessivo spettante ai componenti del CCT – al netto di spese, oneri previdenziali e fiscali - non può superare il triplo della *parte fissa* e cioè l'importo di **euro 241.996,26**.

Il CCT potrà avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT.

Per la determinazione dell'importo della parte fissa spettante all'intero collegio si applica il limite definito dall'art. 6, comma 7 bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito - con modificazioni - dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., pari a euro 80.665,42 (al netto di spese, oneri previdenziali e fiscali) in quanto il calcolo effettuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%, e pari a euro 110.595,78, determina il supero del citato limite. Pertanto, la parte fissa del compenso spettante al presidente del collegio ammonta a euro 28.623,22 al netto di spese, oneri previdenziali e fiscali e quella spettante ad ogni singolo componente del collegio, al netto di spese, oneri previdenziali e fiscali, ammonta a euro 26.021,10.

La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. delle *Linee guida approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022*, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari. La medesima quota fissa sarà comunque corrisposta proporzionalmente allo stato d'avanzamento lavori.

4.2 Parte variabile

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

4.2.1 Quesiti di natura tecnica

Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata "a vacazione" sulla base della tariffa oraria massima indicata nel DM 17/06/2016, di **75 euro**, indicato dall'art.6 comma 2 lettera a) del DM Tariffe è incrementato del 25%, pari cioè a 93,75 euro/ora.

4.2.2 Quesiti di natura giuridica

Per i quesiti di carattere prevalentemente giuridico si applica quanto previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal DM n. 37 del 8 marzo 2018, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base viene valutato, in questo caso sulla base dell'importo dell'affare, ovvero tenendo presente l'interesse sostanziale delle parti.

Nel caso di importi dell'affare indeterminabili il compenso base è quello corrispondente ad importi dell'affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. In applicazione dei parametri generali indicati all'art. 19 del

DM n. 55 del 10 marzo 2014, i valori medi indicati nella tabella allegata al medesimo decreto, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in misura non superiore al 50%.

4.2.3 Spese e oneri

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare (Per un importo contrattuale di euro 16.133.083,55 la percentuale di spese da riconoscere è pari a 15,5418%)

Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie).

4.2.4 Pagamento

Il compenso del Collegio consultivo tecnico è posto a carico della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore in ragione del 50% ognuna.

Il Collegio Consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione dei tempi di svolgimento, l'indicazione della complessità del quesito con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

ART. 5 - PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione del quesito;
- 1/5 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 31° al 45° gg. dalla data di presentazione del quesito;
- 1/3 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri oltre il 45° gg. Dalla data di presentazione del quesito.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

ART. 6 - VARIANTI

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico per la quota fissa sarà così ridefinito:

- per la parte fissa sarà calcolato il corrispettivo dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante incrementati del ribasso di gara, applicando la riduzione del 60%. **Detto importo non può comunque superare gli importi fissati dall'art. 6, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito - con modificazioni - dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;**
- **come per la quota relativa alle spese ed oneri accessori concordemente con gli impegni.**

ART. 7 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente disciplinare, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 8 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate, senza che l'Affidatario possa vantare ulteriori pretese e/o compensi al riguardo.

ART. 9 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA COMUNE DI LODI

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Comune di Lodi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.44 del 2014, come da CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 attualmente in vigore, quale parte integrante del presente disciplinare, sebbene non allegato allo stesso, si impegnano a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comune di Lodi si applica quanto previsto dal successivo art. 10.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti

di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e, ove non siano accettate, si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

Nel caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lodi di cui al precedente art. 9 la stazione appaltante si riserva di dare luogo alla risoluzione dell'incarico.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I componenti del Collegio si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

Il numero di conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva al presente incarico è (IBAN) IT71Q0306903213100000014703 e la persona delegata ad effettuarvi operazioni è il signor Frattini Mauro CF FRTMRA59S11H501P.

I componenti del Collegio sono tenuti a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente incarico, ove l'Amministrazione sia attore o convenuta, è competente il Foro di Lodi con espressa rinuncia di qualsiasi altro.